

ACTIO LIBERA IN CAUSA E UBRIACHEZZA VOLONTARIA O COLPOSA*

di Antonia Menghini

(Professoressa associata di diritto penale, Università di Trento)

Sommario: 1. Brevi notazioni storiche sull'istituto dell'*actio libera in causa*. – 2. La classificazione proposta dal Carrara con riferimento all'ubriachezza e la successiva codificazione. – 3. La struttura dell'*actio libera in causa*. – 4. Alcune questioni rilevanti e pregiudiziali in tema di *actio libera in causa*. – 4.1. Prima questione: se lo schema dell'*alic* segua regole di imputazione ordinaria o straordinaria del fatto. – 4.2. Seconda questione: la discussa portata estensiva dell'istituto dell'*alic*. – 5. Ubriachezza volontaria o colposa. – 5.1 La dibattuta legittimità dell'*alic* colposa. – 5.2. Ubriachezza volontaria o colposa e imputazione soggettiva del fatto. – 5.3. Possibili prospettive di riforma della disciplina dell'ubriachezza volontaria o colposa.

1. Se è vero che bisognerà attendere fino al diciottesimo secolo perché il termine tecnico *actio libera in causa* (d'ora in avanti anche *alic*) entri nel linguaggio corrente utilizzato dai giuristi¹, è però anche vero che in quel periodo storico esisteva già una dottrina consolidata in tema di delitti commessi in stato di ubriachezza o durante il sonno.

Possiamo infatti ritrovare un primo significativo approfondimento del tema nell'opera di Aristotele, il quale aveva sostenuto che, in caso di realizzazione di un fatto di reato a fronte di una situazione di incapacità colpevolmente prodotta, fosse addirittura necessario un aumento di pena. Il delinquente meriterebbe per lo stagirita due pene: l'una per il fatto di reato commesso e l'altra per la grave imprudenza commessa nell'ubriacarsi. Scriveva infatti Aristotele: «per gli ubriachi le pene sono doppie, giacché il principio dell'azione è in colui che la compie: egli infatti è padrone di non ubriacarsi, ma è poi l'ubriachezza che è causa della sua ignoranza»².

È poi certamente con le teorizzazioni dei criminalisti pratici che lo studio dei reati

* Il testo riproduce la relazione tenuta all'interno del Convegno "Persona, Colpevolezza, Pena. Libero arbitrio e imputazione normativa della responsabilità" svoltosi a Pisa il 7 e 8 febbraio 2024.

¹ È il giurista Hupka, nel 1779, ad utilizzare per la prima volta l'espressione *actio libera in causa*. Così J. Hruschka, *Strafrecht nach logisch-analytischer Methode; systematisch entwickelte Fälle mit Lösungen zum allgemeinen Teil*, Berlin-New York 1988, 348.

² Cfr. Aristotele, *Etica a Nicomaco*, III, 5, 113b, 30 ss.

commessi in stato di alterazione, e dunque di incapacità, raggiunge uno dei punti più alti di espressione. Viene affermata la massima: «*ebrius punitur non propter delictum, sed propter ebrietatem*»: ciò che si rimprovera non è il fatto illecito commesso in stato di incapacità quanto piuttosto il fatto di avere prodotto colpevolmente lo stato di incapacità. Il soggetto è chiamato a rispondere per aver scientemente creato una situazione di pericolo in cui avrebbe potuto nuocere e non invece per il reato commesso nello stato di alterazione. Ne consegue la necessità di punire le ipotesi di ubriachezza non solo preordinata ma anche semplicemente volontaria e di ritenere invece non penalmente rilevanti le ipotesi di commissione di illecito intervenute in stato di alterazione non colpevolmente prodotto³. Alcuni secoli dopo, Farinacius, celebre giureconsulto penalista del XVI secolo, in linea con quanto affermato dai primi criminalisti pratici, affermerà infatti: «*ebriosus punitur non ob delictum in ebrietate commissum, in quo nec dolum nec culpam habet, sed tantum pro culpa ac levitate quam commisit se inebriando...*»⁴.

Come è facile notare, già questi primi studi riportano l'attenzione sulla c.d. *actio praecedens* (quella in cui si produce lo stato di incapacità): è rispetto a questo momento che andrebbe retroagita la verifica della sussistenza del dolo sia rispetto alla produzione dello stato di alterazione fisiopsichica (che, secondo i criminalisti, deve essere dolosa «*ebriosus non punitur si delinquit, nisi dolose inebriaverit*»⁵) sia rispetto alla commissione del reato. Ciò, però, ancora non basta: per la punibilità viene richiesta la concretizzazione del fatto illecito, ché la sola *cogitatio* non risulta sufficiente. Leggiamo, infatti, in Menochio: «*opinor solam cogitationem ad nullum actum deductam non puniri*»⁶.

Nello specifico, i primi criminalisti pratici proponevano la pena ordinaria, senza alcuna attenuazione, sia nel caso dell'ubriachezza preordinata alla commissione di un reato o al procacciarsi una scusa, sia, a quanto ci sembra di poter inferire da alcuni passi⁷, in quello del soggetto che accetti il rischio di commissione del reato legato alla

³ A quest'ultimo riguardo, scrive infatti Bonifacio de Vitaliniis: «*Ebriosus non punitur si delinquit, nisi dolose inebriaverit*». Così Id., *De homic.*, n. 6., citato in C. Corsonello, *Actiones liberae in causa*, Padova 1947, 20.

⁴ Così Farinacius, *De poenis temperandis*, quest. 43, num 4, 20 e 21. Trad.: «L'ebbro è punito non per il delitto commesso in stato di ubriachezza, in cui non si rinviene né il dolo né la colpa, ma per la colpa e la leggerezza che commise nell'essersi procurato lo stato di ubriachezza».

⁵ Così Bonifacio de Vitaliniis, citato in C. Corsonello, *op. cit.*, 22.

⁶ Così Menochio, *De arbitrariis iudicium questionibus*, Quest. II, n. 327.

⁷ Con riferimento al *delinquens dormiens*, Bartolo così si esprimeva: «*Aut iste talis sciebat hoc evenire sibi, et tunc debet providere ut iacet solus vel ut nemo sit in camera sua: et si id non fecerit, est in culpa et propter culpam tenetur [...] Si vero hoc non sciebat sibi evenire, tunc ei parcitur, nam dormiens aequiparatur furioso*». Trad.: «O

produzione volontaria dello stato di incapacità. Il fondamento della punibilità, come chiarito, risiedeva infatti nella produzione volontaria dello stato di incapacità. Per il caso di produzione solo colposa dello stato di incapacità foriero di evolvere nella commissione di un reato, cui successivamente verrà assimilata dai criminalisti pratici del XVI secolo anche l'ipotesi della produzione volontaria dello stato di incapacità alla luce dell'asserita impossibilità di riconoscere in capo all'ubriaco volontario o colposo una capacità di dolo, si optava per l'imputazione del fatto a titolo di colpa, in ciò ingenerando quel fraintendimento di fondo tra titolo di imputazione e opportunità di configurare uno schema colposo dell'*alic*⁸.

2. Operando un rilevante salto temporale, è all'opera del Carrara, al suo celebre "Programma del corso di diritto criminale", che si deve quella classificazione dell'ubriachezza legata alle cause – accidentale, volontaria o colposa e preordinata – che poi ritroveremo inalterata nei codici Zanardelli e Rocco e che risulta, come

questi sapeva che ciò era solito occorrergli e allora deve far in modo di coricarsi da solo o che nessuno si trovi nella sua stanza: e qualora non l'abbia fatto, è in colpa e per questa colpa deve rispondere [...]. Se invece non era a conoscenza che ciò gli sarebbe potuto capitare andrà esente da pena infatti colui che dorme è equiparato al pazzo». Così Id., Ad L. Corneliam de Sicariis, citato in M. Dondina, *Le actiones liberae in causa e la loro sistemazione nel nuovo codice penale*, in *Scuola positiva* 1931, 236. Nonostante nel passo si faccia riferimento al termine *culpa*, non sembra che esso sia ancora utilizzato in modo tecnico nel senso di indicare il titolo di imputazione del fatto, quanto piuttosto la necessità di distinguere il comportamento penalmente rilevante da quello che merita invece l'impunità.

⁸ Secondo Farinacius, *op. cit.*, *ibidem*: «*Regula est, quod si dormiens aliquem occidat aut aliquo modo delinquat non punitur*». Tale impunità si ammetteva però soltanto «*quando dormienti non potest aliqua culpa imputari, ut quia nunquam tale quid sibi evenit*». Proseguiva infatti Farinacius: «*In patre, matre, seu nutrice, qui dormiendo et volvendo se per lectum, infantem lactantem soffocaverint, non puniuntur [...] Qui dolum in praedictis allegat, debet illum probare per probationes luce meridiana clariores. Quod si culpa in iis personis aliqua considerari potest, non ad mortem, sed pro modo culpae iudicis arbitrio citra mortem puniendae sunt. Qui de dedita opera obdormivit ut delinqueret [...] et ob in somno utatur tamquam istrumento liberae malitiae ad execuutionem mali ab ipso vigilante deliberati, ita ut per somnum ut instrumentum praecogitatum scelus, tunc actus in somno contingens peccatum est [...], hoc casu nullam merebitur excusationem sequuti homicidii*». Trad.: «La regola è che, se taluno uccide o commette qualche altro delitto mentre dorme, non verrà punito [...] quando al dormiente non si può imputare alcuna colpa, come avviene quando ciò non gli sia mai successo prima. [...] Il padre, la madre o la nutrice che, girandosi nel letto, soffochino il bambino, non vengono puniti. [...] Colui che voglia sostenere che il fatto è stato commesso con dolo, deve provarlo con prove più evidenti della luce del sole. Poiché se invece si potrà apprezzare qualche colpa in quei soggetti, questa deve essere punita non con la morte, ma ad arbitrio del giudice con una sanzione in qualche modo inferiore alla morte. Colui che, con preordinazione, si sia messo a dormire al fine di delinquere [...], e così da poter divenire strumento durante il sonno per portare a termine il male da sé stesso deliberato mentre era sveglio, così che, nel sonno (agisca) quale strumento premeditato del delitto, allora l'atto commesso durante il sonno è considerato peccato [...], nel qual caso il successivo omicidio non meriterebbe alcuna scusa». Quanto dunque al caso della madre epilettica che, conscia del suo disturbo, si pone a dormire vicino al proprio bambino causandone la morte in preda ad una crisi, coerentemente Farinacius ritiene che esso vada risolto con l'applicazione delle regole di imputazione del fatto colposo.

chiarito, largamente tributaria delle elaborazioni dei criminalisti pratici⁹.

Se, nell'impostazione restituitaci dal Carrara, l'ubriachezza preordinata non era mai considerata una valida scusa, dovendosi punire il reo per aver scientemente reso se stesso «strumento del reato», quella volontaria o colposa fondava sempre un rimprovero per sola colpa e, ove si fosse risolta in uno stato di semi-imputabilità, comportava l'applicazione di un'attenuante¹⁰.

L'opzione del codice Zanardelli, in parziale linea con quanto proposto dal Carrara, fu quella di prevedere, in caso di ubriachezza preordinata, la punibilità per il fatto, con piena applicazione del principio dell'*alic*, e, in caso di ubriachezza volontaria, un'attenuante¹¹. In entrambi i casi, dunque, essa non comportava, anche allorché escludesse naturalisticamente la capacità di intendere e di volere, il venir meno, da un punto di vista giuridico, dell'imputabilità ma solo una diversa risposta sanzionatoria. Nello specifico si puniva con minore rigore il soggetto che commetteva un reato in stato di ubriachezza accidentale non piena, o piena abituale o volontaria, mentre non si riconosceva alcuna attenuazione in caso di ubriachezza preordinata.

Ancora diverso è l'approdo nella codificazione del 1930 che vede una perfetta coincidenza tra il piano naturalistico e quello giuridico solo nell'ipotesi di ubriachezza accidentale e una comune disciplina di ubriachezza volontaria e colposa che, nel prevedere una *fictio* di imputabilità, lascia aperta la possibilità di un'eventuale imputazione del fatto a titolo di dolo o di colpa, senza la previsione di alcuna attenuante. Infine, il Codice Rocco disciplina un'ipotesi speciale di *alic*, relativa all'ubriachezza preordinata, che in forza della previsione di cui all'art. 93 Cp, si estende anche allo stato di alterazione preordinato dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, per cui il legislatore ha previsto l'applicazione di un'aggravante, così come accade anche nella diversa ipotesi di ubriachezza abituale.

3. Come noto, la peculiarità dell'istituto dell'*alic* è quella di svilupparsi su due piani temporali: l'illecito viene commesso in stato di incapacità, sia naturalistica che

⁹ Non è questa l'unica classificazione offerta dal Carrara che distingue anche in base agli effetti prodotti tra ubriachezza giuliva, furibonda e letargica e ancora tra ubriachezza piena e semi-piena. Così Id., *Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio criminale*, ed. del testo del 1874 a cura di M. Nobili, F. Bricola, Bologna 2004, §§ 338 ss. Per un approfondimento sul punto, cfr. A. Menghini, *Actio libera in causa*, Padova 2015, 14.

¹⁰ Cfr. F. Carrara, *op. cit.*, §§ 332 ss.

¹¹ L'art. 48 prevedeva, in caso di ubriachezza volontaria, non un'esimente completa ma una semplice diminuzione di pena, diminuzione che si attenuava ove si trattasse di ubriachezza abituale. In caso di ubriachezza preordinata, invece, le diminuzioni, pur attenuate, di cui all'art. 48 non si applicavano.

giuridica, e, ciononostante, esso viene imputato al soggetto in forza di un suo precedente comportamento tenuto in stato di piena imputabilità, la c.d. *actio praecedens*¹².

Secondo concorde dottrina, gli stati di incapacità presi in considerazione da questa norma sono: il sonno comune, stato in cui le funzioni fisiopsichiche sono ridotte al minimo; il sonnambulismo; lo stato ipnotico che si può presentare in due distinte forme, corrispondenti al sonno comune e allo stato sonnambolico (l'ipnotizzato può infatti cadere o in una specie di letargo oppure compiere delle azioni di cui non è cosciente, perché alla sua volontà si è sostituita quella dell'ipnotizzatore); lo stato di *trance* o medianico in cui l'agente agisce del tutto inconsciamente; e infine il delirio, che produce un'alterazione dello stato fisiopsichico da cui deriva una perdita di conoscenza.

4. Risulta preliminare, a nostro modo di vedere, per chi si appresta ad approfondire lo studio dell'*alic* sciogliere alcune questioni di fondo che necessariamente condizionano poi, a cascata, le possibili risposte ad alcuni interrogativi ancora discussi su cui il dibattito dottrinale non ha mancato negli anni di confrontarsi in maniera stimolante e produttiva.

4.1. Che la questione dell'imputazione sia uno dei nodi centrali da sciogliere con riferimento all'istituto dell'*alic* è testimoniato dal fatto che uno degli studiosi più autorevoli dell'istituto in Germania, Hruschka, abbia elaborato la distinzione tra imputazione ordinaria e straordinaria proprio sulla falsariga del distinguo tra *actiones liberae in se e in causa*¹³.

Ebbene, da un lato ritroviamo le tesi che considerano l'*alic* un'applicazione delle regole generali di imputazione del fatto. Possono ascrivere a questo filone un novero rilevante e variegato di posizioni diverse: da un alto, le tesi che ricostruiscono l'istituto dell'*alic* facendo riferimento unicamente al principio della causalità oggettiva, secondo il noto adagio «*causa causae est causa causati*», ritenendo per questa via che sia il

¹² Cfr., nella manualistica più recente, ad es. F. Palazzo, R. Bartoli, *Corso di diritto penale. Parte generale*⁹, Torino 2023, 424; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*⁹, Bologna 2024, 365-366.

¹³ Si avrebbe, secondo la ricostruzione proposta, imputazione ordinaria quando la persona sia in grado di autodeterminarsi; straordinaria quando il soggetto si trovi in una situazione in cui non appaia capace di autodeterminarsi e, tuttavia, sia possibile rimproverargli di trovarsi in questa situazione di incapacità. Così J. Hruschka, *Imputation*, in *Rechtfertigung und Entschuldigung - Justification and Excuse*, a cura di A. Eser, G.P. Fletcher, I, Freiburg i. Br. 1987, 153, nota 60.

comportamento tenuto previamente e non il fatto commesso in stato di incapacità a dover essere punito¹⁴; dall'altro, tutte quelle tesi che sostengono la necessità di ridefinire il concetto di esecuzione del reato. È questa ad esempio la posizione del Manzini che tenta di dilatare i confini del fatto tipico fino a ricomprendervi anche l'*actio praecedens*. Secondo questa impostazione, la punibilità delle *alic* a titolo di dolo, in quanto la volontà originaria è dolosa, sarebbe una conseguenza dell'applicazione dei principi generali sull'imputabilità e non un'eccezione agli stessi. L'art. 87 Cp non si porrebbe quale eccezione all'art. 85 Cp perché nel termine "commissione" non rientrerebbe il solo concetto di consumazione, ma anche quello di processo esecutivo del reato che, come detto, assumerebbe confini più lati¹⁵. In Germania si parla, e non a caso, di teoria della fattispecie tipica. Secondo i fautori di quest'impostazione, il tentativo inizierebbe già con l'*actio praecedens*, con la produzione colpevole dello stato di incapacità, tanto che non solo l'imputabilità ma anche l'elemento soggettivo dovrebbe essere apprezzato in quel momento¹⁶.

Infine, può ascriversi a questo filone anche la tesi secondo cui l'art. 87 Cp opererebbe non diversamente dalle clausole che estendono la tipicità del fatto, come accade, ad esempio con gli artt. 56 e 110 Cp. È questa la c.d. teoria dell'unità, secondo cui verrebbe ad assumere rilevanza penale anche il comportamento previo: a rilevare sarebbe cioè il fatto nella sua totalità e dunque, da un lato, il porsi in stato di incapacità preordinata e, dall'altro, il commettere, in tale stato, un illecito¹⁷. Detto altrimenti, la clausola di cui all'art. 87 Cp opererebbe quale norma di carattere generale che, fondendosi con le fattispecie di parte speciale, verrebbe a dar vita a nuove e diverse fattispecie,

¹⁴ Così già il Carrara e più recentemente anche G. Maggiore, *Diritto penale*, vol. I, Bologna 1951, 382; S. Ranieri, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Padova 1952, 476; G. Bettiol, *Diritto penale. Parte generale*¹⁰, Padova 1978, 413.

¹⁵ Cfr. V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*⁵, vol. I, Torino, 1981, aggiornamento a cura di G.D. Pisapia, 736 ss. Secondo Manzini, quello che conta ai fini dell'imputabilità è che il soggetto sia psicologicamente capace di uniformarsi all'imperativo di legge in una fase qualsiasi dell'*iter criminis*, in modo da poter essere causa possibile del reato e che il fatto costituente reato sia stato causato psichicamente, oltre che materialmente, dall'agente.

¹⁶ Si tratta del *Tatbestandsmodell*, sostenuto, tra gli altri da: K. Binding, *Die Normen und ihre Übertretung. Schuld, Vorsatz und Irrtum*², vol. II, Leipzig 1914, 619; K. Roxin, *Bemerkungen zur actio libera in causa*, in *FS für Lackner*, Berlin 1987, 307 ss. In Spagna: J.M. Silva Sánchez, *La estructura de la actio libera in causa en los delitos cometidos bajos síndrome de abstinencia de drogas*, in *La Ley* 1988, 2 ss. Per la verità si conosce anche una diversa declinazione della teoria, c.d. *Vorverlegungstheorie*, che anticipa unicamente le valutazioni afferenti alla colpevolezza. Per una puntuale distinzione dei due approcci, cfr. E. Schmidhäuser, *Die actio libera in causa: ein symptomatisches Problem der deutschen Strafrechtswissenschaft*, Göttingen 1991, 22 ss. Per un approfondimento in argomento, cfr. A. Menghini, *Actio libera in causa*, *cit.*, 173 ss.

¹⁷ Cfr. R. Venditti, (voce) *Actio libera in causa*, in *ED*, vol. I, Milano 1958, 540 ss.

esattamente come accade con gli art. 56 e 110 Cp.

A queste tesi, che ritengono che l'*actio libera in causa* segua le normali regole di imputazione del fatto, si contrappone la tesi che vede nell'*alic* una vera e propria eccezione al sistema. Secondo questo approccio, il fatto di porsi in stato di incapacità viene considerato un mero atto preparatorio. E però è a quel comportamento, certamente colpevole, che si deve fare riferimento per mutuare la sussistenza della colpevolezza. Teoria dell'eccezione vuole infatti significare proprio questo: che per l'imputazione del fatto non si seguono le regole ordinarie ma si impone una deroga al principio di coincidenza che vorrebbe la concorrenza temporale di fatto tipico, imputabilità e colpevolezza e si legittima invece una valutazione dell'imputabilità retroagita al momento dell'*actio praecedens*. Si distingue pertanto tra oggetto e fondamento dell'imputazione e della conseguente punibilità. L'oggetto dell'imputazione permane l'azione tipica, mentre il suo fondamento va ricercato nella c.d. *actio praecedens*, nell'aver colpevolmente causato lo stato di incapacità.

Facendo riferimento alla dottrina tedesca che ha approfondito il tema, secondo l'impostazione più pura della teoria dell'eccezione, per decidere il titolo di imputazione del fatto sarebbe necessario rifarsi esclusivamente al momento della commissione del fatto tipico: ove abbia compiuto il fatto tipico con dolo, il soggetto risponderà a tale titolo anche allorquando si sia posto in stato di incapacità colposamente¹⁸. Come abbiamo appena finito di chiarire, infatti, ad essere oggetto di imputazione è pur sempre il fatto tipico. Secondo una diversa impostazione, invece, sarebbe necessario, nei casi di *alic* dolosa, apprezzare il dolo anticipandone una prima valutazione anche al momento della c.d. *actio praecedens*¹⁹. Per questa via l'imputabilità e la colpevolezza, assenti al momento del fatto, verrebbero ad essere surrogate dalla violazione dell'obbligazione di mantenersi capaci di intendere e di volere ove, al momento dell'*actio praecedens*, si possa apprezzare anche una proiezione psicologica rispetto all'illecito poi compiuto in stato di incapacità.

Alla luce delle contrapposte ricostruzioni e del dato normativo inequivoco dell'art.

¹⁸ Cfr.: J. Hruschka, *Der Begriff der actio libera in causa und die Begründung ihrer Strafbarkeit – BGHSt 21, 318*, in *JuS* 1968, 558; Id., *Probleme der actio libera in causa heute*, in *JZ* 1989, 312; Id., *Die actio libera in causa-speziall bei § 20 StGB mit zwei Vorschlägen für die Gesetzgebung*, in *JZ* 1996, 64 ss.; Id., *Die actio libera in causa bei Vorsatztaten und bei Fahrlässigkeitstaten*, in *JZ* 1997, 22 ss.; U. Neumann, *Zurechnung und "Vorverschulden"*, Berlin 1985, 28 ss. e 44 ss.; U. Kindhäuser, *Gefährdung als Straftat. Rechtstheoretische Untersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte*, Frankfurt an Main 1989, 126 ss.; M. Wolff, *Das Ende der actio libera in causa*, in *NJW* 1997, 2032 ss.

¹⁹ Così, ad esempio: H.H. Jescheck, T. Weigend, *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*⁵, Berlin 1996, 447.

87 Cp, in cui si legge «la disposizione della prima parte dell'art. 85 Cp non si applica ...», l'opzione del Codice Rocco, che prevede un'espressa deroga al principio di coincidenza, appare essere in linea con la teoria dell'eccezione da ultimo citata²⁰.

De iure condito, risulta allora di tutta evidenza che il nodo esegetico dell'*alic*, per come disciplinata nel nostro codice penale, sia tutto concentrato nel passaggio dalla categoria dell'imputabilità – su cui il legislatore nell'art. 87 Cp prende espressa posizione permettendo di retroagirne l'apprezzamento al momento dell'*actio praecedens* – a quella della colpevolezza e dell'elemento psicologico, su cui invece il legislatore tace.

Nello specifico è bene precisare come il principio di coincidenza tra imputabilità, colpevolezza e fatto assuma la valenza di «limite garantistico rispetto alla possibilità di proiettare il giudizio di colpevolezza oltre i confini del fatto tipico, orientandolo al difetto della personalità **dell'agente»²¹ prevenendo** dunque un pericoloso scivolamento verso il diritto penale d'autore. Detto altrimenti, è proprio il principio della colpevolezza per il fatto che impone una coincidenza temporale tra colpevolezza, fatto tipico e antigiuridico.

Stando così le cose, appare dunque necessario interrogarsi sulla legittimità di un'eccezione al principio di coincidenza. Diventa cioè fondamentale individuare un criterio che garantisca un collegamento di tipo soggettivo tra *actio praecedens* incapacitante e fatto tipico. In quest'ottica, la proiezione psicologica rispetto alla commissione del fatto di reato, che deve caratterizzare l'*actio praecedens*, diventa il necessario viatico per riguadagnare compatibilità con il principio di colpevolezza.

Secondo la tesi dell'eccezione, la mancanza di imputabilità al momento del fatto, tratto caratteristico dell'*alic*, viene compensata permettendo di risalire al momento dell'*actio praecedens*, al momento cioè in cui il soggetto precostituisce le condizioni per la realizzazione del reato. In detto momento il soggetto è imputabile e, inoltre, appare rimproverabile sia per aver creato il proprio stato di incapacità, sia perché quest'ultimo appare nella mente dell'agente strumentale alla commissione del reato. L'anticipazione non riguarda dunque solo l'apprezzamento dell'imputabilità ma anche il rimprovero di colpevolezza. Il soggetto viene rimproverato per aver creato le condizioni utili alla realizzazione dell'illecito nella misura in cui però sia data prova di

²⁰ Si esprimono in termini di deroga al principio di cui all'art. 85 Cp, G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*³, Milano 2024, 487.

²¹ Così N. Pisani, *La "colpa per assunzione" nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche*, Napoli 2012, 113.

un duplice dolo: dolo nei confronti della creazione dello stato di incapacità e dolo rispetto alla commissione del fatto di reato. Si tratta dunque di un'eccezione al principio di coincidenza che però, così riletta, non si pone in contrasto con il principio di colpevolezza perché, attraverso la preordinazione, si recupera il necessario collegamento tra fatto e autore. Ciò che conta, ancora una volta, è che il soggetto appaia rimproverabile nel momento in cui si rappresenta chiaramente il fatto illecito e vi ci si determina.

Per la verità, però, ciò ancora non basta, se è vero che la realizzazione del fatto tipico corrispondente a quanto preordinato potrebbe essere solo il frutto del caso: bisogna allora verificare che sia mantenuta quella che è stata definita da attenta dottrina «corrispondenza guidata da intenzionalità tra voluto e realizzato»²² o, ancora, «continuità psicologica tra la deliberazione e la causazione»²³. La necessità di valutare l'elemento psicologico al momento del fatto rimane dunque centrale. Ciò, a nostro modo di vedere, permette di “chiudere” coerentemente il sistema dell'*alic* guadagnando una perfetta corrispondenza al principio di colpevolezza. Non bisogna infatti dimenticare che, anche nel caso di incapacità preordinata al reato, quello che si imputa è sempre il fatto illecito commesso in stato di incapacità²⁴. Pertanto, e concludendo sul punto, la colpevolezza per il fatto avrà una sua ragione d'essere solo nella misura in cui la sua esecuzione rispecchi quanto rappresentato e voluto dal soggetto in stato di lucidità. Ove così non fosse, a prescindere dall'apprezzamento del duplice dolo al momento dell'*actio praecedens*, si perderebbe il necessario collegamento tra fatto e colpevolezza.

Breve. Secondo il nostro approccio, lo stato di incapacità preordinato è, dunque, l'unica ipotesi di *alic* dolosa tipizzata nel nostro ordinamento e postula la verifica di un triplice dolo, da apprezzarsi in due momenti distinti: dolo della colpevolezza nel

²² Cfr.: M. Romano, G. Grasso, *sub art. 27 Cp*, in *Commentario sistematico al codice penale*⁴, a cura di M. Romano, G. Grasso, vol. II, Milano 2012, 29.

²³ Cfr.: F. Mantovani, *Diritto penale*¹¹, Milano 2020, 712, che dalla continuità psicologica deduce sul piano naturalistico la necessaria non pienezza dell'incapacità.

²⁴ A nostro modo di vedere, infatti, nel caso di ubriachezza preordinata cui segua la realizzazione di un fatto illecito diverso o in caso di dissimmetria tra l'elemento soggettivo apprezzato al momento dell'*actio praecedens* e dell'*actio subsequens*, tornerebbe applicabile il dettato di cui all'art. 92 co. 1 Cp, con possibile imputazione dolosa del fatto; nell'ipotesi di causazione colposa dell'evento, si risponderà a titolo di colpa, sempre che il fatto sia punito a tale titolo e sempre che sia dato provare la colpa nel momento del fatto, dovendosi verificare che il fatto si sia realizzato in seguito alla violazione di una regola cautelare. Così anche G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *op. cit.*, 487. Cfr. sul punto, seppur per una ricostruzione parzialmente diversa, G. De Francesco, *Diritto penale. Principi, reato, forma di manifestazione*, Torino 2018, 409-410.

momento dell'*actio praecedens* e dolo del fatto tipico al momento della condotta tipica.

Completamente diversa, invece, la soluzione normativa attualmente adottata in Germania: il legislatore tedesco ha deciso di incriminare autonomamente il comportamento previo nella fattispecie di *Vollraush* (intossicazione piena) di cui al § 323a StGB²⁵. Si tratta di una fattispecie di pericolo astratto in cui la realizzazione del fatto assurge a condizione obiettiva di punibilità. Ne deriva che oggetto del dolo sia solo il fatto di ubriacarsi; non si richiede invece alcun collegamento psicologico con la successiva commissione del fatto. E se questa opzione è certamente funzionale a porre la previsione normativa in linea con il principio di coincidenza, ciò non ha preservato la previsione dall'essere oggetto di acute critiche in dottrina: in particolare se ne è stigmatizzato l'eccessivo carico sanzionatorio (pena fino a 5 anni o pecuniaria), così grave da non poter non considerare anche il disvalore del fatto commesso in stato di incapacità. Pertanto, la norma, per come è strutturata, sembra evocare una condizione obiettiva intrinseca, con tutto ciò che ne consegue sul piano di una frizione evidente con il principio di colpevolezza.

4.2. Quanto alla possibile portata estensiva dello schema dell'*alic*, se la tesi tradizionale limita l'*alic* alla sola preordinazione, ascrivendovi ogni fatto commesso in stato di incoscienza, e secondo taluno anche di subcoscienza, che l'agente si sia procurato per facilitare l'esecuzione del reato o prepararsi una scusa²⁶, nel tempo si sono sviluppate alcune tesi che si sono mosse nella direzione di ampliare la portata applicativa della categoria dell'*actio libera in causa*.

Due sono state le direttrici fondamentali dell'approccio estensivo: da una parte, considerare non necessario il requisito della preordinazione al delitto, estendendo i confini dell'*alic* anche all'ipotesi di ubriachezza piena dolosa e, più recentemente ancora, dilatandone i confini sostenendo il pieno riconoscimento dell'*alic* colposa; dall'altra, ritenere non necessario quello che è l'elemento caratteristico e definitorio dell'*alic*, cioè la commissione di un fatto di reato in uno stato di incapacità di intendere e volere, attraendo al suo interno anche le ipotesi di *alic* incapacità di azione²⁷. È il caso classico del ferroviere che si fa legare per omettere di scambiare i binari.

²⁵ Per un approfondimento e per i correlativi richiami dottrinali, cfr. A. Menghini, *Actio libera in causa*, cit., 200 ss.

²⁶ Cfr. R. Venditti, *op. cit.*, 533 ss.

²⁷ Cfr. per le tesi estensive: E. Massari, *Il momento esecutivo del reato*, Pisa 1923, 215; O. Vannini, *Per una più vasta nozione delle "actiones liberae in causa"*, in *RP* 1924, 249 ss.

5. Parlare di portata estensiva del paradigma dell'*alic* ci porta ad affrontare più nello specifico il tema dell'ubriachezza volontaria o colposa e della sua dibattuta ascrivibilità al paradigma dell'*alic* colposa.

Risulta di immediata percezione il rigore della disciplina prevista dall'art. 92 co. 1 Cp. Il legislatore italiano del 1930, infatti, preso atto del rilevante allarme sociale legato al fenomeno dell'ubriachezza²⁸, segna una svolta in senso repressivo rispetto alla previgente normativa del Codice Zanardelli che riconosceva, come precisato, un'attenuante in caso di stato di ubriachezza volontaria²⁹. Nell'affermare che «l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità» l'art. 92 co. 1 Cp fa applicazione del c.d. modello della finzione, secondo cui l'*actio praecedens*, quale causazione colpevole dello stato di incapacità naturalistica, rileva solo in quanto fondamento della punibilità e dunque della finzione. La *fictio* legislativa fa sì che il soggetto agente venga considerato giuridicamente imputabile al momento del fatto anche se naturalisticamente non lo è, con un conseguente disallineamento del piano giuridico e naturalistico.

Questa previsione, espressione di un diritto penale d'autore, è stata giustamente oggetto di numerose critiche in dottrina, in quanto in evidente frizione con il principio di colpevolezza, e ciò non solo perché si finge una capacità di intendere e volere al momento del fatto che naturalisticamente non sussiste – e questo si riflette nell'impossibilità di rivolgere un rimprovero di colpevolezza al soggetto agente³⁰ – ma anche perché il legislatore, a nostro modo di vedere in maniera inequivocabile, nel caso dell'ubriachezza volontaria o colposa non prevede alcuna necessaria proiezione psicologica al momento dell'*actio praecedens* rispetto alla commissione del reato. Inoltre, secondo la tesi più accreditata, non rileverebbe, pena l'annichilimento della portata applicativa della previsione, neppure l'errore condizionato, tanto che la *fictio* di imputabilità si convertirebbe in una *fictio* di dolo e dunque, in ultima istanza, di responsabilità³¹.

²⁸ Quanto al fondamento politico-criminale delle norme contenute negli artt. 90 e 92 Cp, cfr. Cass. 2.12.1980 n. 1315, in *CP* 1982, 949.

²⁹ Per una puntuale indicazione delle ragioni alla base della scelta normativa del Codice Rocco con riferimento sia ai lavori preparatori sia al progetto preliminare, cfr. A. Regina, *La responsabilità penale per il fatto commesso sotto l'effetto di sostanze psicoattive*, in *IP* 1987, 281 ss.

³⁰ La problematica è quella dell'elemento soggettivo del non imputabile, su cui cfr. per tutti il fondamentale lavoro di F. Bricola, *Fatto del non imputabile e pericolosità*, Milano 1961, *passim*. Cfr., per un approfondimento, anche A. Menghini, *Actio libera in causa*, *cit.*, secondo capitolo, par. 2.3.

³¹ Rammentiamo, più in generale, che chi sostiene che non vi sia differenza tra dolo e colpa di imputabile e non imputabile, conclude in generale per la rilevanza dell'errore condizionato ai sensi dell'art. 47 Cp. In sua presenza,

Non è un caso, dunque, che questa norma sia stata oggetto di un instancabile sforzo esegetico da parte della dottrina che, preso atto del fondamento politico-criminale della disposizione, tesa alla difesa sociale e a combattere la piaga dell'alcolismo, si è sforzata di inquadrare questo tipo di responsabilità "anomala" nei principi del sistema penale. Non stupiscono allora i tentativi di certa dottrina che si prefigge di recuperare terreno sul versante della colpevolezza attraverso l'applicazione dello schema dell'*alic*. Né stupisce che la norma sia stata oggetto di una questione di legittimità costituzionale, sollevata per supposta violazione degli artt. 3 e 27 co. 1 Cost., e dichiarata infondata dalla Consulta, decisione questa che, non a caso, è stata molto criticata in dottrina³².

5.1. Nell'approfondire il problema della possibile configurazione dell'*alic* colposa, ci sembra che sia opportuno sviluppare il discorso su due diversi piani³³. In primo luogo, bisogna infatti interrogarsi, alla luce dell'attuale dato normativo, sulla possibile configurazione di una forma colposa di *actio libera in causa*. In secondo luogo, invece, è necessario porsi un interrogativo in una prospettiva *de iure condendo* e chiedersi se la previsione di un'ipotesi colposa di *alic* abbia una sua eventuale utilità pratica. Ci si dovrà chiedere cioè se le ordinarie regole di imputazione colposa risultino da sole sufficienti per risolvere i casi che la dottrina favorevole all'*alic* colposa è solita ascrivervi, tra cui quello di scuola della madre epilettica.

Sull'inequivoco dato normativo delle previsioni di cui agli artt. 87 e 92 co. 1 Cp già ci siamo espressi: da un lato la deroga di cui all'art. 87, da ascrivere al paradigma dell'eccezione al principio di coincidenza cristallizzato all'art. 85 Cp, dall'altra la *fictio*

verrebbe meno il dolo, con un'eventuale residua responsabilità per colpa e conseguente impossibilità di applicare una misura di sicurezza. Al contrario, i sostenitori della tesi dell'errore condizionato quale limite, seppur non codificato, all'art. 47 Cp, optano per un proscioglimento con formula diversa, per assenza di imputabilità, che permette in ultima istanza di verificare la pericolosità sociale del soggetto ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza. Si tratta all'evidenza di un'interpretazione *in malam partem* funzionale, secondo i sostenitori della tesi, a regalare coerenza al sistema e ritenuta però «tutt'altro che indiscutibile» da parte di altra dottrina. Così D. Pulitanò, *Diritto penale*, Torino 2023, 314.

³² Così Corte cost., 26.2.1970 n. 33, in *GP* 1970, 140. Per un commento critico: G. Amato, *Gli ubriachi e la Corte costituzionale*, in *Quale giustizia* 1970, 86 ss.; cfr. sul punto anche D. Pulitanò, *Diritto penale*⁹, Torino 2021, 335. Più recentemente la Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 92 co. 1 Cost. Cfr. Corte cost., ord. 4.12.2019 n. 250, in *CP* 2020, 4, 113 ss. con nota di E. Aprile. Cfr. più recentemente Corte cost., 4.12.2019, in *www.federalismi.it*, in cui la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni proposte, tra cui anche quella di legittimità della previsione di cui all'art. 92 co. 1 Cp per asserita violazione degli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., ritenendo le censure mosse dal giudice *a quo* indeterminate.

³³ Cfr. A. Menghini, *Actio libera in causa*, cit., 303 ss., cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

di cui all'art. 92 co. 1 Cp. Raffrontando l'art. 87 Cp con il disposto dell'art. 92 co. 1 Cp appare infatti evidente, a nostro modo di vedere, come l'unico tratto comune tra le due norme sia lo stato di incapacità naturalistica che caratterizza il momento della commissione del fatto. A parte questo, le due previsioni presentano una diversa tecnica di qualificazione del fatto: l'art. 87 Cp legittima per l'*alic* il percorso a ritroso funzionale a valutare la proiezione psicologica del soggetto rispetto al fatto di reato nel momento in cui lo stesso, capace di intendere e di volere, si pone in stato di incapacità, mentre con riferimento all'ubriachezza volontaria o colposa, la norma si limita ad una *factio* di imputabilità, impregiudicata invece la questione circa il titolo della responsabilità che andrà valutato avendo come riferimento, secondo la tesi più accreditata, il momento in cui viene commesso il reato.

La tesi contraria alla cittadinanza nel nostro ordinamento dell'ipotesi colposa di *alic* è corroborata anche dai lavori preparatori al codice penale: nel progetto del Codice del 1930 si prevedeva infatti una nozione lata di *alic* comprensiva anche dell'ipotesi colposa, opzione poi superata dalla versione definitivamente approvata del codice che ha previsto solo la forma di *alic* con preordinazione³⁴.

Gli autori che invece sostengono la cittadinanza anche nel nostro ordinamento dell'*alic* colposa sono soliti ascrivervi proprio l'ipotesi dell'ubriachezza volontaria o colposa. Eppure questi stessi autori non possono poi esimersi dal riconoscere che, nei casi di cui all'art. 92 co. 1 Cp, il legislatore non richiede alcuna proiezione psicologica in termini di prevedibilità rispetto alla futura commissione del fatto di reato rilevando unicamente la colpevole produzione dello stato di alterazione psicofisica legata all'assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti³⁵.

La scelta del nostro legislatore, cioè, appare in ultima istanza ben più rigorosa di quanto lo sarebbe ove nel nostro ordinamento trovasse pacifico riconoscimento lo schema dell'*alic* colposa. Ed infatti, in questo caso, il soggetto risponderebbe sempre e comunque a titolo di colpa, ove fosse data prova di una proiezione psicologica colposa rispetto al fatto, purché cioè vi fosse previsione o prevedibilità rispetto alla sua realizzazione, mentre attualmente, ai sensi dell'art. 92 co. 1 Cp, ci si accontenta della provocazione colpevole dello stato di incapacità e ciò non esclude un'eventuale imputazione a titolo di dolo.

³⁴ Cfr.: *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli*, presentata all'udienza del 19.10.1930, in *Lavori preparatori del codice penale e codice di procedura penale*, Roma 1930, vol. VII, n. 55.

³⁵ Così M. Romano, G. Grasso, *sub art. 92 Cp, op. cit.*, 59 e 60.

Stando così le cose, sembra difficilmente difendibile la tesi dell'utilità del ricorso allo schema dell'*alic* colposa, se è vero che i casi che normalmente vi sono ascritti possono agevolmente essere risolti applicando le regole ordinarie che presidiano l'imputazione del fatto colposo.

5.2. Il tema della possibile configurazione dell'*alic* colposa e quello del momento in cui apprezzare l'elemento soggettivo risultano evidentemente strettamente collegati.

Quanto al secondo profilo, esso è uno di quelli maggiormente dibattuti in dottrina: da un lato vi è la tesi maggioritaria, peraltro consolidata anche in giurisprudenza, che sostiene la valutazione dell'elemento soggettivo, quantunque abnorme, al momento del fatto³⁶; dall'altro vi sono le posizioni di certa dottrina che suffragano un'accezione ampia di *alic*, comprensiva anche della sua forma colposa. Secondo questo approccio si avrebbe *alic* tutte le volte in cui il reato venga commesso in stato di non imputabilità colpevolmente prodotto. È questa la tesi di Romano e Grasso, che attraggono nell'alveo dell'*alic* anche l'ipotesi di incapacità di azione e ascrivono all'*alic* colposa la previsione di cui all'art. 92 co. 1 Cp³⁷.

Altrettanto nota la tesi di Mantovani che ricostruisce l'ipotesi di cui all'art. 92 co. 1 Cp, al pari dell'art. 87 Cp, quale deroga all'art. 85 Cp, anticipando appunto l'apprezzamento della colpevolezza al momento dell'*actio praecedens* (c.d. pre-colpevolezza). Pertanto, secondo la proposta dell'Autore, il soggetto agente risponderà a titolo di dolo eventuale ove si sia ubriacato accettando il rischio di commissione di un reato; a titolo invece di colpa ove abbia previsto/avesse potuto prevedere la commissione del reato, sempre che si tratti di reato previsto nella forma colposa e che il fatto sia dovuto ad un'inosservanza di una regola cautelare commessa al momento della realizzazione del fatto³⁸.

Peraltro, autorevole dottrina non ha mancato di sottolineare come anche la tesi che richiede una valutazione in termini di pre-colpevolezza non appaia risolutiva se è vero

³⁶ Così per tutti A. Crespi, *sub art. 87 Cp*, in *Commentario breve al codice penale*⁵, a cura di A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà, Padova 2008, 383 ss. Cfr. Id., *Il problema della colpevolezza nell'ubriachezza volontaria e colposa*, in *RIDPP* 1950, 740 ss. ove bene si distingue tra le ipotesi di *alic* e di ubriachezza volontaria o colposa, situazioni solo naturalisticamente assimilabili ma certo non giuridicamente. In giurisprudenza, da ultimo cfr. Cass. 23.3.2022 n. 13730 e Cass. 14.7.2016 n. 45997, entrambe in www.dejure.it.

³⁷ Così M. Romano, G. Grasso, *sub art. 87 Cp, op. cit.*, 27-31 e *sub art. 92 Cp, op. cit.*, 59 ss. Cfr., ancor prima per questa tesi, G. Bettiol, *op. cit.*, 413 e 431.

³⁸ Cfr.: F. Mantovani, *op. cit.*, 712-713. Se l'incapacità è parziale, l'agente risponderà a titolo di dolo solo se il fatto è stato da lui previsto e voluto al momento della commissione. Ripropone la tesi più recentemente anche G. De Francesco, *op. cit.*, 412.

che, per come appare attualmente scritta la previsione, in essa confluiscono anche tutte quelle ipotesi in cui sia assente una qualsiasi proiezione psicologica rispetto alla futura commissione del reato: l'attuale formulazione dell'art. 92 co. 1 Cp rappresenta pertanto «un evidente strappo al principio di colpevolezza»³⁹.

5.3. Alla luce della manifesta frizione della previsione di cui all'art. 92 co. 1 Cp con il principio di colpevolezza, vi è allora da chiedersi se la sua abrogazione comporterebbe un rilevante vuoto di tutela o se l'applicazione delle regole generali in tema di imputabilità e di imputazione del fatto colposo sarebbero sufficienti a ricondurre il sistema ad una sua coerenza interna⁴⁰.

Certo, l'abrogazione riporterebbe alla ribalta il giudizio sull'imputabilità, che però, dati alla mano, prendendo come cartina al tornasole la casistica relativa all'omicidio e alle lesioni stradali commessi da soggetti in stato di alterazione psicofisica, vede un'applicazione del tutto residuale della norma sull'ubriachezza volontaria o colposa. I casi in cui cioè il soggetto è considerato del tutto incapace di intendere e volere sono in effetti, in questo specifico settore, praticamente inesistenti e non è un caso che la giurisprudenza si sia posta molto raramente il problema dell'elemento soggettivo dell'ubriaco. Normalmente, infatti, il soggetto è considerato capace anche nella misura in cui si trovi nella situazione di c.d. ebbrezza grave di cui alla lettera c del co. 2 dell'art. 186 CStr. Al massimo viene apprezzata la semi-imputabilità e l'applicazione dell'art. 92 co. 1 Cp torna in oggetto al solo fine di considerare non applicabile l'attenuante che andrebbe normalmente riconosciuta⁴¹.

³⁹ Così per tutti, F. Palazzo, *Corso di diritto penale*⁸, Torino 2021, 420-421.

⁴⁰ Si riprendono qui le considerazioni in prospettiva *de iure condendo* già sviluppate nel lavoro monografico *Actio libera in causa*, cit., 303 ss., cui si rinvia per un maggiore approfondimento. Cfr. quanto proposto nello specifico dalla Commissione Grosso che, per evitare pesanti vuoti di tutela, sulla falsariga di quanto già espresso in dottrina, aveva avanzato la proposta di imputare il fatto a titolo di colpa, sempre che il porsì in stato di incapacità possa essere considerato esso stesso già violazione di una regola cautelare e sia data prova che il fatto illecito sia realizzato a causa dello stato di incapacità, estendendo la punibilità anche ai fatti previsti solo a titolo di dolo con rimodulazione della relativa cornice edittale. Cfr. nello specifico la Relazione preliminare del 12.9.2000 e l'art. 94 della proposta definitiva di articolato, in www.giustizia.it. Cfr. anche l'art. 35 dell'articolato proposto dalla Commissione Pagliaro che, nel caso di imputazione colposa, in assenza di espressa previsione della relativa fattispecie a titolo di colpa, aveva proposto di prevedere l'applicazione della pena prevista per il corrispondente reato doloso diminuita da un terzo alla metà, *ibidem*.

⁴¹ Come abbiamo già altrove messo in evidenza, rileva a questi fini il distinguo, purtroppo spesso lasciato in ombra dalla dottrina, tra il concetto di ebbrezza e quello di ubriachezza piena, ché solo in quest'ultimo caso, richiedendosi la totale incapacità di intendere e volere, si avrà *de iure condito* l'applicazione della *fictio* di cui all'art. 92 co. 1 Cp. Cfr. sul punto, nello specifico A. Menghini, *L'omicidio stradale, scelte di politica criminale e frammentazione del sistema*, Napoli 2016, 1 ss.

Pertanto, volendo portare alle sue naturali conseguenze la proposta abrogativa avanzata, ove il soggetto fosse ritenuto imputabile o semi-imputabile, non dovrebbero sorgere particolari problemi nel valutare il profilo soggettivo con riferimento al momento del fatto; ove invece il soggetto fosse ritenuto non imputabile al momento del fatto, l'assoluzione per non imputabilità potrebbe comunque comportare l'applicazione di una misura di sicurezza⁴² che, in una prospettiva *de iure condendo*, potrebbe essere declinata con caratteristiche peculiari per andare incontro alle esigenze specifiche dei soggetti⁴³, salva la possibilità, in quest'ultimo caso, di imputare il fatto, ove ne sussistano i presupposti, secondo le normali regole di imputazione del fatto colposo⁴⁴.

⁴² La pericolosità sociale verrebbe presumibilmente, ma non necessariamente, considerata inesistente con riferimento ai soggetti che, solo occasionalmente, si dovessero trovare a delinquere in situazione di alterazione psicofisica colpevolmente autoprodotta. L'impunità che in queste ipotesi ne conseguirebbe, e che non dovrebbe scandalizzare, potrebbe comunque accompagnarsi, *de iure condendo*, ad un trattamento terapeutico. Con riferimento specifico agli assuntori occasionali, altra dottrina ritiene che ci si debba orientare a rimedi sanzionatori extrapenali quali il risarcimento del danno *ex art. 2043 Cc.* Così: A. Manna, *L'imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle "finzioni giuridiche" alla "terapia sociale"*, in *RIDPP* 1986, 219-221.

⁴³ Così già: G. Vassalli, *Imputabilità del tossicodipendente*, in *IP* 1986, 560. Più in generale, altra autorevole dottrina sollecita, in tema di lotta all'alcolismo, l'adozione di rimedi sociali e amministrativi in luogo del ricorso allo strumento penale. Così: M. Romano, G. Grasso, *sub art. 92 Cp, op.cit.*, 63.

⁴⁴ Questa la proposta già avanzata in A. Menghini, *Actio libera in causa, cit.*, 309.